

MESSAGGI AUTOGESTITI IN PERIODO ELETTORALE: MAG E MAP

MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO

Che cosa sono

I messaggi autogestiti a titolo gratuito sono prioritariamente destinati a garantire uno spazio comunicativo a tutti i soggetti politici, all'interno della programmazione delle emittenti radiotelevisive.

Ai sensi dell'art. 3, c. 3 della legge n. 28/2000 i messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa **tra uno e tre minuti** per le emittenti televisive e **da trenta a novanta secondi** per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente.

I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, le cui fasce orarie vengono di volta in volta stabilite dall'Autorità.

I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle fasce orarie previste.

I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici. Per garantire parità di condizioni, sempre ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge sopra richiamata, l'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno

può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

Le emittenti private **non hanno un obbligo di trasmissione**, ma possono comunicare la propria disponibilità al Co.Re.Com., qualora siano emittenti locali.

Il Co.Re.Com. cura, infatti, l'istruttoria finalizzata all'ammissione delle richieste sia da parte delle emittenti che da parte dei soggetti politici nonché al rimborso alle emittenti radiotelevisive locali per i MAG autorizzati ed effettivamente trasmessi.

Rimborsi

Le emittenti che si dichiarano disponibili alla trasmissione possono ottenere un rimborso sulla base di stanziamenti messi a disposizione anno per anno con decreto adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Almeno un terzo della somma stanziata è riservata alle radio.

La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Benché la legge stabilisca la data del 31 gennaio, l'adozione del decreto avviene anche a distanza di mesi.

Per la tornata del 2024, alla data di redazione del presente documento, il decreto non è ancora disponibile.

Il costo unitario dei singoli messaggi è stabilito anch'esso con decreto ministeriale.

Il Co.Re.Com. Calabria, nel notiziare le emittenti della possibilità di dichiararsi disponibili alla trasmissione dei MAG ha cura di avvertirle tempestivamente sull'esito del procedimento Ministeriale che individua le risorse disponibili.

I rimborsi, comunque condizionati dalla disponibilità delle risorse stanziare dal Ministero con il decreto di cui sopra, sono erogati per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e/o televisiva locale e dal soggetto politico.

Sulla base delle predette attestazioni gli uffici provvedono alla redazione del piano di riparto, approvato con delibera del Co.Re.Com., e inviato alla Giunta regionale per gli adempimenti finalizzati alla liquidazione.

Le delibere dell’Autorità

Le modalità e i tempi che le emittenti devono rispettare per dichiarare la disponibilità alla trasmissione dei messaggi in parola sono individuate dall’AgCom con propria delibera attuativa, in occasione di ciascuna tornata elettorale, cui sono allegati i modelli MAG da utilizzare sia da parte delle emittenti che dei soggetti politici.

Nella delibera vengono ulteriormente specificati i criteri di cui alla legge n. 28/2000, indicando ad esempio il numero di contenitori e il numero massimo di messaggi all’interno di essi o le caratteristiche dei messaggi come quella per cui “ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore”.

Per le emittenti, solitamente viene stabilito un termine di cinque giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità della suddetta delibera per la dichiarazione di disponibilità. Il Co.Re.Com. prontamente provvede a sua volta alla pubblicazione della stessa delibera sul proprio sito e a diffonderne la conoscenza, esplicitandone il contenuto.

Segue la predisposizione, da parte di ciascun Co.Re.Com., dell'elenco delle emittenti radiotelevisive locali richiedenti, che viene inviato all'AgCom e pubblicato anche sul proprio sito istituzionale.

I soggetti politici, così come definiti dalle delibere AgCom, in relazione a ciascuna competizione, fino al giorno della presentazione delle candidature, possono manifestare il loro interesse alla trasmissione dei messaggi ad opera delle emittenti radiotelevisive che si siano rese disponibili.

A questo punto viene stabilita, con sorteggio presso il Co.Re.Com., per il primo giorno di trasmissione, la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti. Il Co.Re.Com. competente è quello nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi.

Il sorteggio si effettua nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature e del suo esito viene data comunicazione alle singole emittenti autorizzando l'ordine di trasmissione, per il primo giorno, riferito ai soli soggetti politici che hanno fatto richiesta a ciascuna di esse.

Raccomandazioni

Si invitano le emittenti radiotelevisive e i soggetti politici a rispettare le modalità di compilazione e i tempi d'oltro dei modelli MAG predisposti dall'AgCom, pubblicati anche sul sito del Co.Re.Com..

Quanto alle modalità di messa in onda dei messaggi, si raccomanda il rispetto della durata dei MAG, non solo massima, ma anche minima, anche ai fini non solo dell'efficacia comunicativa, ma anche dello stesso rimborso.

Come condizione per il rimborso si raccomanda di provvedere all'invio delle attestazioni congiunte di avvenuta trasmissione dei messaggi gratuiti.

Quando si trasmettono i messaggi.

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO

Che cosa sono

Sono definiti all'art. 2, c. 1, lett. D) del codice di autoregolamentazione di cui al Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004.

Si tratta di spazi di comunicazione politica, autogestita, che eccezionalmente avviene a pagamento, che possono essere trasmessi solo dalle emittenti radiotelevisive locali e non anche da quelle nazionali, secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione.

La comunicazione politica è infatti caratterizzata dalla gratuità, solo per i messaggi è ammesso il pagamento, quando rispondano alle caratteristiche stabilite dal codice di autoregolamentazione e dalle delibere dell'Autorità emanate in occasione delle campagne elettorali. La loro trasmissione non preclude il rimborso da parte dello Stato per l'offerta di spazi a titolo gratuito.

I Co.Re.Com., nell'ambito della loro attività di vigilanza in materia di comunicazione politica nel periodo elettorale, hanno anche il compito di verificare il rispetto delle condizioni della loro legittimità.

A differenza che per i messaggi autogestiti a titolo gratuito, non è previsto un termine di durata.

Come evidenziato dall'AgCom nella segnalazione al Governo del luglio 2023, è emerso, a seguito dell'attività di vigilanza dei Co.Re.Com., un uso distorto dei messaggi autogestiti a pagamento. Ciò proprio per l'assenza di una specifica previsione normativa che ne regoli la durata. In particolare, in alcuni casi, le emittenti radiotelevisive locali hanno ceduto spazi a titolo oneroso a forze politiche per la realizzazione di programmi che invece presentavano le caratteristiche proprie

dell'informazione o della comunicazione politica, sebbene venissero poi formalmente qualificati come messaggi autogestiti a pagamento. Questo rappresenta un utilizzo improprio di tale strumento che si sostanzia in una violazione della legge n. 28 del 2000, sia con riferimento all'informazione che con riferimento alla comunicazione. Infatti, l'informazione politica deve rispondere ai principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità, apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, per cui non può ammettersi un'informazione a pagamento.

Quanto alla comunicazione politica la trasmissione dei relativi programmi è ammessa soltanto se la partecipazione dei soggetti politici è a titolo gratuito.

Le delibere dell'Autorità

L'adozione della delibera e la sua entrata in vigore segna l'inizio del periodo per la trasmissione dei messaggi a pagamento, seppure dopo l'adempimento della pubblicazione di un avviso sulle condizioni economiche praticate.

Le delibere dell'Autorità introducono misure volte ad assicurare parità di condizioni economiche per tutti i soggetti politici. Proprio per garantire la parità di condizioni la determinazione del costo dei messaggi non è libera, ma deve rispondere a precisi criteri.

In sostanza, invero, esse riproducono le disposizioni di cui all'art. 6 del Codice di autoregolamentazione sopra richiamato.

A questo fine, ad esempio, nella delibera 90/24/Cons dedicata alle elezioni europee si legge "le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un

avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi”.

Si prevede che le stesse emittenti radiofoniche e televisive locali mettano a disposizione presso la propria sede un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, nonché dal Comitato regionale competente, e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le modalità di prenotazione degli spazi; c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale; c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

La prima messa in onda dell’avviso è condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politi a pagamento devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi a pagamento una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.

I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi.

Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti televisive locali gli stessi messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Inoltre le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Raccomandazioni

Trasmissione dell’avviso, di cui sopra, relativo all’intenzione a trasmettere i MAP.

Si raccomanda altresì l’indicazione in sovrimpressione del “soggetto politico committente” e della dicitura “messaggio politico autogestito a pagamento”.

Nonostante non vi sia un limite legislativamente previsto, si invitano le emittenti a trasmettere messaggi di una durata in linea con la definizione di “messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica”, così come contenuta nel Codice di autoregolamentazione emanato con Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

Quando si trasmettono i messaggi

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delibera AgCom e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.